



Provincia Autonoma di Trento

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI

Trento – via Degasperi 79

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Reg. delib. n. 226|2016

OGGETTO: Attribuzione dell'incarico di direttore sanitario ai sensi dell'art. 29 della legge provinciale sulla tutela della salute.

CLASSIFICAZIONE: 1.3.4

Il giorno **18/05/2016** nella Sede dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari sita in Trento, via Degasperi 79, il dott. Bordon Paolo, nella sua qualità di

Direttore Generale

nominato con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 583 del 18 aprile 2016, esamina l'argomento di cui all'oggetto.

OGGETTO: Attribuzione dell'incarico di direttore sanitario ai sensi dell'art. 29 della legge provinciale sulla tutela della salute.

Premesso che:

la Giunta provinciale di Trento con deliberazione n. 583 di data 18 aprile 2016 ha provveduto alla nomina del direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, ai sensi dell'articolo 28 della legge provinciale sulla tutela della salute, e in data 19 aprile 2016 è stato stipulato il relativo contratto di lavoro per il periodo dal 9 maggio 2016 all'8 maggio 2021, secondo lo schema approvato dalla Giunta Provinciale di Trento con deliberazione sopraccitata;

ai sensi dell'art. 28, comma 3, della legge provinciale sulla tutela della salute compete al direttore generale la nomina del direttore sanitario, del direttore amministrativo, del direttore per l'integrazione socio-sanitaria e dei responsabili delle articolazioni organizzative aziendali previste dall'articolo 31 della legge medesima; lo schema di contratto - che comprende il trattamento economico e le cause di recesso - è definito dalla Giunta provinciale, ai sensi dell'art. 29 comma 6 della legge;

l'incarico di direttore sanitario scaduto in data 21 novembre 2015, è attualmente coperto in regime di proroga dal dott. Eugenio Gabardi, da ultimo giusta deliberazione del direttore generale n. 138 del 18 marzo 2016, con scadenza prevista al 30 giugno 2016 per garantire la continuità dell'azione dirigenziale aziendale in attesa della nomina e dell'inizio dell'attività del nuovo direttore generale;

ritenuto opportuno procedere quindi alla nomina del nuovo direttore sanitario dell'APSS e individuato quale soggetto idoneo il dott. Claudio Dario, dirigente medico il cui curriculum depositato agli atti attesta il possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, in particolare dall'art. 29 comma 5 della legge provinciale sulla tutela della salute, e dal regolamento di organizzazione dell'Azienda, nonché delle competenze e esperienze professionali richieste per lo svolgimento di tale funzione;

acquisito il consenso del medesimo al conferimento dell'incarico, di durata quinquennale, regolato da contratto di lavoro di diritto privato di natura esclusiva, che verrà stipulato secondo lo schema approvato dalla Giunta provinciale di Trento con deliberazione n. 2557 di data 12 novembre 2010, adeguandolo per quanto riguarda il trattamento economico corrisposto allo stesso alle previsioni del contratto del direttore generale approvato con la citata deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 583 di data 18 aprile 2016;

il dott. Claudio Dario ha dichiarato di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità, incompatibilità e nelle altre condizioni impeditive previste dall'articolo 28 comma 5 lett. c) della legge provinciale sulla tutela della salute;

la norma dell'articolo 29 comma 6 della legge provinciale sulla tutela della salute dispone che, ai fini della nomina, si applica la vigente legislazione statale in materia di collocamento in aspettativa, assistenza e previdenza;

IL DIRETTORE GENERALE

D E L I B E R A

1. di conferire al dott. Claudio Dario l'incarico di direttore sanitario dell'APSS, con l'affidamento delle funzioni previste dal comma 2 dell'articolo 29 della legge provinciale sulla tutela della salute e dal regolamento di organizzazione dell'Azienda, nonché per quanto applicabili dalle norme del D.lvo n. 502/92 e ss. mm.;
2. di dare atto che il rapporto di lavoro con lo stesso è regolato da un contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, che ne definisce il contenuto economico e normativo, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione costituente parte integrante della medesima, conforme allo schema tipo approvato con deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 2557 di data 12 novembre 2010, adeguato, per quanto riguarda il trattamento economico, al contratto del direttore generale approvato con la citata deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 583 di data 18 aprile 2016;
3. di dare atto che l'incarico si intende conferito per il periodo di cinque anni a decorrere dalla data di stipula del contratto, fatto salvo il recesso anticipato da parte dell'azienda alle condizioni indicate all'articolo 6 del contratto di lavoro;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento per gli adempimenti di competenza al Direttore dell'Area Sviluppo Organizzativo;
5. di trasmettere per opportuna conoscenza copia del presente provvedimento alla Provincia Autonoma di Trento;
6. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento verrà contabilizzata sul conto 59.01.030.0 indennità e rimborso spese ai componenti del Consiglio di direzione.

Allegato: schema di contratto.

Servizio Affari Generali e Legali / dott. Armando Toniolatti / dott.ssa Veronica Maroni

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Direttore Generale
Bordon Paolo

Il Responsabile Servizio Affari Generali e Legali
Toniolatti Armando

documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii.

ENTE CERTIFICATORE: Actalis CA per Firma Digitale Qualificata 2, Actalis

S.p.A./03358520967, IT

SN CERTIFICATO: 2175

VALIDO DA: 26/11/2013 18:43:57

VALIDO AL: 31/12/2018 19:00:00

FIRMATARI: ARMANDO TONOLATTI

ENTE CERTIFICATORE: Actalis CA per Firma Digitale Qualificata 2, Actalis

S.p.A./03358520967, IT

SN CERTIFICATO: 400C

VALIDO DA: 28/04/2016 15:36:02

VALIDO AL: 30/06/2021 20:00:00

FIRMATARI: PAOLO BORDON

Allegato parte integrante deliberazione n. di data....

Schema di contratto

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Rep. n.

CONTRATTO D'OPERA INTELLETTUALE DI CUI ALL'ARTICOLO 29 DELLA LEGGE PROVINCIALE 23 LUGLIO 2010, N. 16.

P R E M E S S O

che la Giunta provinciale di Trento, con deliberazione 18 aprile 2016, n. 583 ha conferito l'incarico quinquennale di direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari al dott. Paolo Bordon, con decorrenza dal 9.05.2016, autorizzando il Presidente della Provincia a stipulare il relativo contratto di lavoro;

che in data 19 aprile 2016 è stato stipulato il contratto di cui al punto precedente fra il Presidente della Provincia, dott. Ugo Rossi, e il dott. Paolo Bordon;

che la Giunta provinciale, con deliberazione 12 novembre 2010 n. 2557, ha determinato i contenuti del contratto di lavoro dei direttori sanitario, amministrativo e per l'integrazione socio sanitaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 29, comma 6, della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16;

che tale contenuto va adeguato, per quanto riguarda il trattamento economico, allo schema contrattuale relativo all'incarico del direttore generale approvato con la deliberazione della Giunta provinciale di Trento 18 aprile 2016, n. 583;

che il direttore generale dell'azienda per i servizi sanitari ha nominato con proprio provvedimento n. _____ di data _____, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16, il dott. _____, direttore sanitario;

che il dott. _____ ha accettato la suddetta nomina a direttore sanitario e ha altresì prodotto formale dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative alla nomina di direttore sanitario previste dall'articolo 29, comma 7, della legge provinciale n. 16 del 2010;

TRA I SIGNORI

- PAOLO BORDON, nato a Rovigo (RO) l'1 giugno 1963 e residente a Udine in Via Percoto, n. 5/3, il quale interviene in qualità di direttore generale dell'azienda per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento,

e

- _____, nato a _____ (_____) il _____ e residente a _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

1. Il direttore generale dell'azienda per i servizi sanitari conferisce l'incarico di direttore sanitario dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (di seguito denominata Azienda), al dott. _____, che accetta, per il periodo dal _____._____ al _____._____.

ARTICOLO 2

1. Il dott. _____, in qualità di direttore sanitario si impegna a svolgere le funzioni di propria competenza indicate dall'articolo 29 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 nonché, per quanto applicabile, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni e ogni altra funzione connessa all'attività di gestione disciplinata da norma di legge e di regolamento e da leggi e atti di programmazione provinciale, attenendosi alle direttive del direttore generale.

2. Il dott. _____ si impegna altresì ad esercitare ogni altra funzione connessa all'attività di gestione dell'Azienda disciplinata da leggi, regolamenti e atti di programmazione nazionale, per quanto applicabili, nonché da leggi, regolamenti, direttive, linee guida ed atti di programmazione e di indirizzo provinciali e del direttore generale, verificando, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

3. Il dott. _____ è responsabile del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui è preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidatagli, nonché della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnategli. Il dott. _____ partecipa, unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'azienda, assume diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla sua competenza e concorre, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni del direttore generale. Anche in attuazione a quanto sopra definito, il dott. _____ si impegna alla realizzazione degli obiettivi che saranno determinati dal direttore generale al momento della definizione della organizzazione aziendale con l'approvazione del regolamento di organizzazione, nonché degli ulteriori obiettivi specifici annualmente stabiliti dal direttore generale anche ai fini della corresponsione del compenso aggiuntivo previsto dall'articolo 3 del presente contratto.

4. In relazione a quanto sopra le parti convengono che l'impegno assunto dal dott. _____ deve intendersi a titolo esclusivo, a tempo pieno ed incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo e nel rispetto del disposto dell'articolo 28 comma 5 lett. c) della legge provinciale sulla tutela della salute.

5. Il dott. _____ potrà assentarsi per periodi continuativi non superiori a 20 giorni lavorativi e complessivamente per non più di 35 giorni lavorativi nell'anno solare, salvo casi di forza maggiore.

6. Il trattamento economico individuato nell'articolo 3, comma 1, è comprensivo delle spese sostenute dal dott. _____ per gli spostamenti dal luogo di residenza alla sede di svolgimento delle proprie funzioni.

ARTICOLO 3

1. Per lo svolgimento delle prestazioni di cui all'articolo 2 al dott. _____ sarà corrisposto dall'Azienda, a carico del proprio bilancio, un compenso massimo annuo lordo onnicomprensivo di Euro 140.000,00 (centoquarantamila/00) al lordo degli oneri e ritenute di legge, pari all'80% del compenso spettante al direttore generale dell'azienda, da corrispondersi in dodici quote mensili posticipate di pari ammontare.

2. Il compenso previsto dal comma 1) è incrementato di una quota annua fino al 30 per cento dello stesso, previa valutazione sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal direttore generale e misurata mediante appositi indicatori.

3. L'entità del compenso di cui al precedente comma 1 verrà modificata nella stessa misura percentuale e con la medesima decorrenza in relazione all'eventuale variazione del trattamento economico del personale dirigente sanitario del servizio sanitario provinciale.

4. Spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, documentate ed effettivamente sostenute nell'interesse dell'Azienda nella misura prevista per i dirigenti generali della Provincia autonoma di Trento, ivi compresa la relativa indennità di missione, della quale segue la disciplina, e salva in ogni caso la facoltà di usare gli autoveicoli di servizio dell'Azienda per ragioni connesse alla carica. Spetta infine il rimborso delle spese di partecipazione a eventi di interesse aziendale con esclusione di quelli obbligatori previsti dalla normativa vigente.

5. Al dott. _____ non spetta alcun altro compenso e alcuna altra integrazione degli importi contrattuali di cui ai precedenti commi 1 e 2.

ARTICOLO 4

1. Il dott. _____ deve mantenere il segreto e non può quindi dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali venga a conoscenza a causa del suo ufficio quando possa derivarne danno per l'Azienda o per la Provincia autonoma di Trento, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio per terzi.

ARTICOLO 5

1. Ogni responsabilità civile per fatti commessi dal dott. _____ nell'esercizio delle proprie funzioni è a carico dell'Azienda. Per quanto riguarda la responsabilità contabile l'Azienda assume gli oneri relativi alle spese di giudizio nel rispetto della normativa vigente.

2. Ove si apra procedimento penale nei confronti del dott. _____ per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle proprie funzioni, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'Azienda ed anticipata da questa.

3. Il rinvio a giudizio del dott. _____ per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle proprie funzioni, purché non commessi in danno dell'Azienda, non costituisce di per sé grave motivo per gli effetti di cui all'articolo 6, comma 2, del presente contratto.

4. Le garanzie e tutele di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche successivamente all'estinzione del rapporto di collaborazione di cui al presente contratto, sempreché si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.

5. Le garanzie e le tutele di cui ai commi precedenti sono sospese nei casi di dolo o colpa grave del dott. _____ accertati con sentenza ancorché non passata in giudicato. In tale ipotesi, a seguito dell'esito definitivo del giudizio l'Azienda provvede al recupero di ogni somma pagata per la difesa del dott. _____ ovvero, in caso di sentenza definitiva di proscioglimento, al ripristino delle anzidette garanzie e tutele.

ARTICOLO 6

1. Il direttore generale dell'azienda recederà dal rapporto di lavoro di cui al presente contratto in qualsiasi momento prima della sua scadenza, previo provvedimento di revoca dall'incarico.

2. Salvo che il recesso sia disposto per gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazioni di leggi o di principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, ovvero dopo una assenza continuativa di almeno sei mesi, al dott. _____ sarà corrisposto un indennizzo pari ad un dodicesimo della quota mensile del compenso di cui al precedente articolo 3, primo comma, per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni mancante al compimento del quinquennio di attività previsto dal presente contratto.

3. Il dott. _____ potrà recedere dal rapporto di lavoro di cui al presente contratto con preavviso di almeno tre mesi, da notificarsi al direttore generale dell'azienda con lettera raccomandata A.R. e, in tal caso, saranno corrisposte esclusivamente le quote del compenso relative al periodo di attività effettivamente svolto.

ARTICOLO 7

1. Trascorsi 18 mesi dalla data di efficacia del presente contratto, il direttore generale dell'azienda provvederà alla verifica dei risultati aziendali conseguiti secondo quanto indicato al precedente articolo 2 e disporrà quindi, con provvedimento motivato, la conferma o la revoca, senza indennizzo alcuno, della nomina entro i tre mesi successivi.

ARTICOLO 8

1. Le parti si danno reciprocamente atto che il rapporto instaurato in virtù del presente contratto si configura come rapporto di lavoro autonomo, avente ad oggetto una prestazione d'opera intellettuale con caratteristiche di continuità e coordinamento e che pertanto, per quanto non espressamente previsto, al medesimo si applicano le disposizioni di cui al libro V, titolo III, del codice civile.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI
dott. Paolo Bordon

IL DIRETTORE SANITARIO
DELL'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI

Trento, _____ 2016